



Aggiornamento degli oneri informativi previsti dal decreto ministeriale 3 luglio 2015 e s.m.i., dal decreto interministeriale 14 febbraio 2017 e s.m.i., dal decreto ministeriale 8 marzo 2017 e s.m.i. e dal presente decreto

ONERI INTRODOTTI (*)

1) Domanda di agevolazione			
Riferimento normativo interno	DM 03/07/2015, art. 9; D.interm. 14/02/2017, art. 7; art. 3; presente decreto art. 7		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Che cosa cambia per l'impresa

Le domande di agevolazione devono essere presentate a mezzo PEC all'indirizzo disponibile nell'apposita sezione "Imprese sociali" del sito internet del Ministero www.mise.gov.it.

Le domande di agevolazione, redatte in formato elettronico, devono essere compilate secondo lo schema reso disponibile, con congruo anticipo rispetto alla data di apertura dello sportello, sul sito internet del Ministero e del Soggetto gestore e devono essere sottoscritte, a pena di invalidità, dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore mediante firma digitale, nel rispetto di quanto disposto dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il mancato utilizzo del predetto schema, nonché l'invio della domanda di agevolazione con modalità diverse da quelle indicate costituiscono motivo di irricevibilità della domanda.

Ciascuna impresa può presentare, nell'ambito del presente intervento, una sola domanda di accesso alle agevolazioni nell'arco temporale di un anno decorrente dalla data di trasmissione della domanda di cui al comma 5 e fatta salva l'eventuale ripresentazione a seguito della conclusione delle attività istruttorie con esito negativo.

* Gli oneri informativi per le imprese derivanti dalla normativa in questione sono stati precisati con l'allegato n. 4 al decreto del 26 luglio 2017 e con l'allegato 7 al decreto direttoriale 9 aprile 2019. Il presente allegato reca l'aggiornamento dei detti oneri conseguenti alla modifiche introdotte alla normativa di riferimento e all'adozione del presente decreto direttoriale.



2) Integrazioni documentali alla domanda di agevolazione e chiarimenti			
Riferimento normativo interno	DM 03/07/2015, art. 9; D.interm. 14/02/2017, art. 7; presente decreto art. 8		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Che cosa cambia per l'impresa
L'impresa è tenuta a fornire, a mezzo *PEC*, le eventuali integrazioni documentali e chiarimenti richiesti nell'ambito della valutazione istruttoria entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

3) Stipula del contratto di Finanziamento			
Riferimento normativo interno	DM 03/07/2015, art. 9; D.interm. 14/02/2017, art. 7; presente decreto, art. 9.		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Che cosa cambia per l'impresa
L'impresa è tenuta alla stipula del contratto di *Finanziamento* con la *Banca finanziatrice* entro novanta giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione delle agevolazioni adottato dal *Ministero*, pena la decadenza dello stesso provvedimento, fatta salva l'eventuale proroga accordata dal *Ministero* su richiesta motivata dell'impresa o della *Banca finanziatrice*, comunque non superiore a 90 giorni.

4) Richiesta di erogazione del finanziamento agevolato a titolo di anticipazione.			
Riferimento normativo interno	Articolo 10, comma 3 del presente decreto		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Che cosa cambia per l'impresa
È fatta salva la possibilità per l'impresa beneficiaria di richiedere l'erogazione di una prima quota del finanziamento a titolo di anticipazione, sulla base di quanto eventualmente previsto dal contratto di finanziamento. L'anticipazione non può eccedere il limite del 15 (quindici) per cento dell'ammontare del finanziamento e deve essere richiesta dall'impresa beneficiaria entro 90 (novanta) giorni dalla stipula del contratto di finanziamento. La quota di finanziamento erogata a titolo di anticipazione è recuperata dalle successive erogazioni effettuate a titolo di stato avanzamento lavori.



5) Richiesta di erogazione			
Riferimento normativo interno	DM 03/07/2015, art. 10; D.interm. 14/02/2017, art. 9; DM 08/03/2017, art. 6; presente decreto, art. 10.		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Che cosa cambia per l'impresa

Le richieste di erogazione per stato avanzamento lavori - relative al finanziamento agevolato e al contributo non rimborsabile - devono essere presentate al Soggetto gestore, a mezzo PEC all'indirizzo economiasociale@postacert.invitalia.it.

Le richieste di erogazione dovranno essere redatte secondo gli schemi che saranno resi disponibili nel sito internet del Soggetto gestore e del Ministero. Il mancato utilizzo dei predetti schemi, nonché l'invio della richiesta con modalità diverse da quelle indicate, costituiscono motivo di improcedibilità della richiesta.

Le eventuali richieste di erogazione a titolo di anticipazione devono essere presentate alla Banca finanziatrice che, ai fini della relativa erogazione, richiede al Soggetto gestore la verifica delle condizioni di erogabilità.

6) Variazioni			
Riferimento normativo interno	DM 03/07/2015, art. 11; D.interm. 14/02/2017, art. 11; DD 26/07/2017, art. 11; presente decreto art.11		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Che cosa cambia per l'impresa

L'impresa beneficiaria comunica a mezzo PEC al Ministero e alla Banca finanziatrice ogni variazione relativa agli obiettivi o ai termini di realizzazione del programma di investimenti ovvero di natura soggettiva che intervenga successivamente alla presentazione della domanda. Le variazioni intervenute successivamente alla concessione delle agevolazioni devono ricevere l'assenso del Ministero. In caso di modifiche che comportino variazioni del programma di investimento ovvero di natura soggettiva conseguente a operazioni societarie o di cessione dell'attività, la comunicazione è accompagnata da un'adeguata relazione illustrativa.

7) Controllo e monitoraggio			
Riferimento normativo interno	DM 03/07/2015, art. 16; presente decreto, articolo 13		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Che cosa cambia per l'impresa

Le imprese beneficiarie sono tenute a:



- a) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero;
- b) acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero al fine di verificare lo stato di avanzamento delle iniziative e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni;
- c) aderire a tutte le forme di pubblicizzazione del programma agevolato, con le modalità allo scopo individuate dal Ministero.

Il Ministero, anche tramite il Soggetto gestore, in ogni fase del procedimento, può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione sui programmi agevolati volti a verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni